

**DISCIPLINARE PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI LEGNA COMBUSTIBILE DA
DESTINARE AI CENSITI AVENTI DIRITTO ANNO 2019.**

Art. 1 (oggetto)

Il Comune di Pinzolo affida alla Ditta, con sede in, la fornitura e trasporto presso le abitazioni dei censiti aventi diritto, di n. 228 bancali di legna da ardere essenza di faggio e n. 13 confezioni di pellet (conforme alla classe di qualità "eccellente - A1" indicata nella norma UNI EN 14961-2) di importo equivalente al prezzo complessivo di massimo € _____ = (_____ =) + IVA al bancale o confezione, nei termini e condizioni di cui alla richiesta di offerta di data _____, alla lettera di aggiudicazione, nonché a tutte le condizioni di cui al presente atto.-----

Art. 2 (caratteristiche)

La composizione di ogni singolo bancale di legna di cui al precedente articolo dovrà avere le seguenti caratteristiche:-----

*- dimensione del bancale con struttura in legno di metri 1,8 x 1 x 1(HxLxP),
contenenti fino al colmo legna stagionata tagliata in stele della lunghezza di 25
cm con dimensione dello spacco non superiore a 12 cm;*

La ditta fornitrice comunicherà le date di consegna dei bancali al Comune di Pinzolo, il quale si riserva di verificare a campione tramite l'intervento dei custodi forestali la regolarità e conformità della fornitura.-----

In caso di accertata distribuzione di legna difforme alle predette condizioni, la ditta dovrà provvedere entro il termine di giorni cinque alla sostituzione della medesima con oneri e spese a proprio carico. -----

Art. 3 (quantità)

La fornitura del prodotto legnoso agli aventi diritto avverrà in base all'elenco dei censiti predisposto dagli uffici comunali indicativamente suddiviso per frazioni come di seguito:-----

- a) n. 40 presso la frazione di Madonna di Campiglio;-----
- b) n. 29 presso la frazione di Sant Antonio di Mavignola;-----
- c) n. 152 per i censiti dell'abitato di Pinzolo.-----

L'Amministrazione si riserva al momento dell'esatta ordinazione, di variare le quantità di cui sopra, in base alle esigenze degli aventi diritto, senza che la Ditta fornitrice possa eccepire alcunché, fermo restando il limite massimo di spesa come indicato all'art. 1.-----

Art. 4 (pagamento)

Il pagamento della fornitura sarà effettuato per il 50% a metà della fornitura rendicontata e fatturata ed il saldo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura al termine della fornitura e previo accertamento dell'assolvimento di tutte le prestazioni contrattuali sottoscritte da parte dell'affidatario ad avvenuta rendicontazione del numero dei bancali e confezioni di pellet consegnati e previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore. Non saranno corrisposte anticipazioni. Nel caso siano riscontrate irregolarità nella consegna della legna, il Comune sospenderà il pagamento fino ad avvenuta regolarizzazione.-----

Art. 5 (obblighi)

Nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente disciplinare, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-----

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla Ditta ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la Ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante né avere titolo al risarcimento dei danni.-----

Art. 6 (termini)

La Ditta dovrà effettuare le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, presso le abitazioni dei censiti aventi diritto entro e non oltre 60 giorni dalla formalizzazione dell'affidamento.-----

Art. 7 (inadempimenti)

L'amministrazione si riserva di risolvere il contratto quando l'affidatario, per negligenza grave o per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite, si comportasse in modo da non assicurare la consegna entro il termine contrattuale.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00 che l'Amministrazione stessa tratterrà direttamente all'atto della liquidazione della fattura. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.-----

Tale penale si applica anche per ogni giorno di ritardo successivo a quello stabilito per la sostituzione della fornitura verificata non conforme.-----

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione scritta, avverso la quale quest'ultimo avrà facoltà di presentare osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa.-----

Ferma restando l'applicazione delle penali, inadempienze o mancanze e/o disservizi di grave entità, o reiterate, potranno costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.-----

Il pagamento delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento non liberano l'affidatario dalla responsabilità per i danni causati dalle inadempienze o mancanze e/o disservizi. L'ammontare delle sanzioni, degli eventuali danni e delle spese da essi derivanti verrà trattenuto all'atto del pagamento successivo.-----

In caso di gravi inadempienze il Comune, previa diffida scritta, ha la facoltà di revocare l'affidamento della fornitura in oggetto con effetto immediato e di procedere alla risoluzione di ufficio del contratto, senza che l'affidatario nulla abbia a pretendere, salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni subiti dal Comune.-----

Art. 8 (tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 ess.mm., l'aggiudicatario espressamente con il presente atto si assume gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge stessa. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.-----

L'impresa si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. A tal fine la stessa si impegna a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto e fornirne contestualmente copia.-----

Si richiama la norma di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.-----

Ai sensi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune di Pinzolo con deliberazione n. 6 di data 28.01.2014 e ss.mm. nonché dell'art. 2 del medesimo Regolamento, l'affidatario è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Pinzolo con deliberazione della Giunta comunale n. 111 di data 25.09.2014, a pena di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto contrattuale.-----

Art.9 (trattamento dei dati)

Ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, l'affidatario sarà responsabile del trattamento dei dati di cui verrà a conoscenza in dipendenza della necessità di adempiere al contratto in oggetto.-----

I dati forniti dall'Impresa inoltre saranno raccolti presso il Comune di Pinzolo. Il loro conferimento è obbligatorio. L'interessato gode dei diritti riconosciuti dal **Regolamento Ue** 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE GDPR (General Data Protection Regulation), tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.-----

Art. 10 (risoluzione del contratto)

L'amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 C.C. e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.-----

L'Amministrazione potrà inoltre chiedere la risoluzione del contratto:-----

- a) in caso di frode nell'esecuzione del servizio;-----
- b) in caso di inadempimento delle disposizioni impartite riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;-----
- c) in caso di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;-----
- d) in caso di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;-
- e) reiterata mancanza dell'osservanza dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio;-----
- f) nei casi di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;-----
- g) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08; Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari e che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.-----

Art. 11 (mancata fornitura)

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nel caso di mancata prestazione della fornitura nei termini di cui agli artt. 2 e 7.-----

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite in conformità all'appalto. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno della Ditta inadempiente.-----

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.-----

Art. 12 (spese)

Tutte le spese relative alla fornitura ed al successivo contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, ed ogni altra imposta e tassa che possa gravare sulla fornitura aggiudicata, senza diritto di rivalsa, sono a carico dell'aggiudicatario con esclusione dell' I.V.A. -----

Art. 13 (contestazioni)

Qualora sorgessero delle contestazioni tra l'amministrazione appaltante e l'appaltatore, sarà competente il foro di Trento.-----

Tutte le spese inerenti e conseguenti al successivo contratto, con esclusione dell'aliquota I.V.A., vengono assunte dalla Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante.-----